



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF150  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it  
Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FISCALI – NOVITA'</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	LEGGE 95/2015; D. M. 9.08.2017; D.M. 28.12.2015
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>04/09/2017</b>

### NOVITA' PER LO SCAMBIO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI

È stata pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto, il **decreto 9 agosto 2017 del Mef**, con il quale sono state apportate alcune modifiche agli allegati al decreto 28 dicembre 2015, che detta le disposizioni attuative della legge 95/2015 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L'obiettivo di tale nuova normativa è quello di attrarre soggetti ed investitori esteri che abbiano la disponibilità di patrimoni significativi. Tali contribuenti potranno **optare per la tassazione forfettaria dei redditi prodotti all'estero se trasferiscono la residenza fiscale in Italia**.

#### PREMESSA

Nel campo della lotta alla frode e all'evasione fiscale internazionale e delle iniziative finalizzate a promuovere lo scambio automatico di informazioni tra Stati, una delle tappe fondamentali è rappresentata dalla legge 95/2015 (in G.U. n. 157 del 7/07/2015).

Con tale disposizione:

- è stato ratificato l'Accordo **tra gli Stati Uniti e l'Italia**, volto a migliorare la compliance fiscale internazionale, **è stata applicata la normativa Fatca** (Foreign Account Tax Compliance Act,)
- sono state introdotte le disposizioni relative agli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante da **altri accordi e intese tecniche conclusi dall'Italia** con i governi di Paesi esteri secondo lo standard Ocse.

L'intervento normativo, peraltro, si pone nel solco della legislazione europea in materia, dettata dalla direttiva 2014/107/Ue del Consiglio, del 9 dicembre 2014.



**Nota:** la legge, inoltre, prevede che le necessarie disposizioni applicative siano adottate con decreti del ministero dell'Economia e delle finanze.

#### DECRETO MEF DEL 28/12/2015

In attuazione di quanto previsto dalla legge 95/2015, quindi, è stato emanato il DM 28/12/2015, che ha dettato la disciplina delle **modalità**:

- di **rilevazione**
- e di **trasmissione** all'Agenzia delle entrate

dei seguenti dati:

- ✓ informazioni relative **ai conti finanziari**
- ✓ e procedure relative agli **obblighi di adeguata verifica** (due diligence) **ai fini fiscali**.

Nel decreto sono contenute le seguenti disposizioni.

**DECRETO MEF 28.12.2015**

- prevede che le **istituzioni finanziarie** (Banche; fiduciarie; Sgr; ecc.) italiane, tenute alla comunicazione, **devono applicare** le procedure di **adeguata verifica in materia fiscale** (due diligence) per identificare i conti oggetto di comunicazione
- disciplina gli **specifici obblighi di comunicazione**, indicando le informazioni che le istituzioni finanziarie italiane devono trasmettere all'Agenzia delle entrate
- contiene **disposizioni attuative** in materia di esecuzione della disciplina relativa all'**adeguata verifica** ai fini fiscali dei conti finanziari

Completano il decreto quattro allegati, che contengono quanto indicato nella tabella seguente:

**ALLEGATI AL DECRETO 28.12.2015**

- le norme di comunicazione e **adeguata verifica in materia fiscale** (due diligence) sui conti finanziari (allegato A)
- l'elenco delle **entità da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione** e dei **conti da trattare come conti esclusi** (allegato B)
- l'elenco delle **giurisdizioni oggetto di comunicazione**, riguardante:
  - tutti i paesi membri dell'Unione europea
  - nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o la UE abbiano sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceverà le informazioni attinenti i conti oggetto di comunicazione (allegato C)
- l'elenco delle **giurisdizioni partecipanti**, riguardante:
  - tutti i paesi membri dell'Unione europea
  - nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o la UE abbiano sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni attinenti i conti oggetto di comunicazione (allegato D).

L'articolo 4 del decreto, inoltre, prevede che gli allegati possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle Finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.



**Nota:** in particolare, si prevede la revisione dell'allegato D, per apportare eventuali modifiche che tengano conto dell'effettiva implementazione degli accordi già sottoscritti dalle giurisdizioni partecipanti, nonché di successive sottoscrizioni di accordi per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte di altre giurisdizioni estere.

A tal proposito, si ricorda che, nel corso del 2017, l'Italia ha sottoscritto due nuovi accordi sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari per il miglioramento della compliance fiscale internazionale:

- con **Hong Kong** (il 13/03/2017)
- con **Panama** (il 21/06/2017).

**DECRETO DEL 9/08/2017**

Con il decreto del 09.08.2017 pubblicato in G.U. il 17 agosto sono apportate **modifiche agli allegati A, C e D del decreto 28 dicembre 2015**.

Per quanto concerne l'Allegato A, si tratta di modifiche di coordinamento normativo, mentre per effetto delle modifiche agli allegati C e D vengono rispettivamente ritoccati l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e quello delle giurisdizioni partecipanti.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

### ALLEGATO C - ELENCO DELLE GIURISDIZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

All'elenco contenuto nell'allegato C vengono aggiunte le seguenti giurisdizioni:

- Bonaire
- Hong Kong
- Lettonia
- Libano
- Panama
- Pakistan
- Saba
- Sint Eustatius.

Dall'elenco nell'allegato C sono eliminati:

- Albania
- Kuwait
- Latvia
- Monserrat.

A seguito di tali modifiche, quindi, l'elenco passa **da 81 a 85 giurisdizioni**.

### ALLEGATO D - ELENCO DELLE GIURISDIZIONI PARTECIPANTI

All'elenco contenuto nell'allegato D vengono aggiunte le seguenti giurisdizioni:

- Bonaire
- Hong Kong
- Lettonia
- Libano
- Panama
- Pakistan
- Saba
- Sint Eustatius.

Dall'elenco nell'allegato D sono eliminati:

- Albania
- Kuwait
- Latvia.

A seguito di tali modifiche, quindi, l'elenco passa **da 87 a 92 giurisdizioni**.

### TERRITORI INCLUSI

Per entrambi gli elenchi, il decreto specifica che si intendono inclusi:

- per la Finlandia, le Isole Aland
- per la Francia, Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte,
- Saint Barthelemy
- per il Portogallo, Azzorre e Madera
- per la Spagna, le Isole Canarie.